

Sentenza n. 1827/2018 pubbl. il 06/11/2018

RG n. 6273/2016

N. R.G. 6273/2016

Repert. n. 4438/2018 del 06/11/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Il sezione CIVILE

Il Tribunale, nelle persone dei signori

dott. Angelo Gin TIBALDI

Presidente

dott. Cristina BELLENTANI

Giudice

dott. Susanna CIVIDALI

Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura di divorzio contenzioso iscritto col n. 6273/2016 R.G

promossa da :

██████████ difeso dall'avv. Salvatore Fachile

contro

MINISTERO DELL'INTERNO contumace

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: cittadinanza

Conclusioni parte attrice:

"Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 legge 91/92, riconoscere la cittadinanza italiana al sig. ██████████ ai sensi del citato articolo e per l'effetto, Ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del sig. ██████████"

Conclusioni P.M.

"Accoglimento"

Breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo che gli fosse riconosciuto lo status di cittadino italiano, ritenuto acquisito in



ragione del matrimonio contratto il 31/01/2007 con [REDACTED] cittadina italiana. Il giudice, accertata la ritualità della notifica, dichiarava contumace il Ministero dell'Interno.

L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza era stata inviata da parte dell'odierno attore alla Pubblica Amministrazione procedente in data 10/10/2013, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 91 del 1992 [REDACTED] non ricevendo alcuna comunicazione in merito alla propria istanza, inviava alla P.A. una diffida a provvedere, senza comunque ricevere risposte, motivo per cui decideva di rivolgersi al giudice, affinché accertasse l'esistenza del suo diritto. Nelle more del procedimento, tuttavia, l'amministrazione procedente inviava in data 29/09/2016 un preavviso di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, seguito, in data 24/10/2016, da un decreto della Prefettura di inammissibilità della richiesta in quanto sarebbe mancata, ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana, l'effettiva convivenza del richiedente con il coniuge.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 362 del 1994, il termine per la definizione di tale procedimento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda, e comunque, trascorsi due anni, l'emanazione del decreto di rigetto è preclusa, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge 91 del 1992.

Infatti, secondo la Cassazione (sentenza sezioni unite n. 1000 del 1995, principio seguito dai TAR del Lazio sentenza n. 3913 del 2009 e delle Marche sentenza depositata il 10.10.2008): *"il diritto soggettivo del coniuge affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio da parte delle P.A. del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che una volta precluso l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento [due anni] in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente previsti dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso per il richiedente"*.

Da ciò sembra emergere che, perché vi sia diritto soggettivo, è necessario o che trascorran due anni dalla richiesta senza un provvedimento e dunque si consumi il potere della P.A., o che la stessa P.A. intervenga con un provvedimento emesso prima dei 2 anni, rigettando per motivi diversi da quelli inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Nel caso in esame, il rigetto della domanda è intervenuto esclusivamente sulla base della ritenuta insussistenza di convivenza tra il ricorrente e la moglie cittadina italiana.

Tale motivazione deve in ogni caso, nel merito, ritenersi del tutto infondata.

Sul punto, invero, il tenore letterale dell'articolo 5 della Legge 91 del 1992 è chiaro, precludendosi l'emanazione del decreto ministeriale di acquisto della cittadinanza allorché sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nessun rilievo viene invece attribuito alla effettività della convivenza e alla pendenza o meno di un procedimento di separazione personale.

L'interpretazione per la quale detta preclusione varrebbe anche nel caso di cessazione di fatto della convivenza, non è consentita, per il divieto di interpretazione oltre i casi in esse considerati, di norme eccezionali, quale quella richiamata che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge, preclude l'acquisto della cittadinanza.



Nel matrimonio sussiste l'obbligo della coabitazione dei coniugi, tanto che la mera separazione di fatto costituisce un illecito, che non può essere ricompreso nell'ambito di previsione della norma, seppure interpretata estensivamente, prevedendo essa la sola ipotesi di separazione personale dei coniugi; non può invece essere ricondotta alla previsione di legge la diversa situazione della separazione di fatto, poiché configura un comportamento illecito in quanto in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio.

Tale interpretazione trova, d'altra parte, coerente riscontro, con la decisione della Corte di Cassazione numero 969 del 2017: "... la cittadina straniera era in possesso dei requisiti legali per l'acquisto della cittadinanza secondo quanto stabilito dall'art. 5, *ratione temporis*, applicabile, ovvero il matrimonio con un cittadino italiano e il decorso di sei mesi senza che fosse intervenuto annullamento, separazione e divorzio, sia al momento della presentazione della domanda, sia con riguardo alla situazione in essere al momento della decisione della P.A. ed alla luce della nuova formulazione della medesima norma *medio tempore* intervenuta, essendo residente in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio senza che fosse intervenuto annullamento, separazione personale o divorzio. La Corte d'Appello, coerentemente con quanto affermato dal giudice di primo grado, riteneva irrilevante la separazione di fatto, incontestatamente intervenuta tra i coniugi, richiedendo la legge una condizione ostativa diversa, ovvero la separazione personale giudizialmente accertata. La separazione di fatto, conclude la Corte d'Appello ha un carattere di minore stabilità di quella legale e non può desumersi dalla chiara dizione normativa la sussistenza di un requisito diverso da quello espressamente indicato ed avente un significato giuridico univoco".

Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente si era attivato al fine di promuovere una pronuncia della P.A., la quale tuttavia è intervenuta oltre il termine di due anni previsti dall'art. 5 della L. n. 91 del 1992, anche considerata l'abrogazione del primo comma dell'art. 7 della stessa legge.

L'istanza deve quindi essere accolta, con conseguente annullamento del decreto del Prefetto di Modena e dichiarazione del diritto di acquisire la cittadinanza italiana.

Visto il comportamento tenuto dalla P.A. e l'interesse dell'attore a che venisse riconosciuto un proprio diritto soggettivo, le spese vanno poste a carico del Ministero dell'Interno, in forza del principio di soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- annulla il decreto del Prefetto di Modena in data 24/10/216 e dichiara il diritto di acquisire la cittadinanza italiana del signor [REDACTED]
- condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 3700 per compensi ed euro 518 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 03/10/2018

IL GIUDICE est.

(dott. Susanna Cividali)

IL PRESIDENTE

(dott. Angelo Gin Tibaldi)

